

DIRETTIVE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1988

che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE

(88/657/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che è opportuno fissare le disposizioni relative alla preparazione, all'imballaggio, al magazzinaggio e al trasporto delle carni macinate, delle carni in pezzi di meno di cento grammi e delle preparazioni di carni; che è altresì opportuno fissare i requisiti sanitari cui devono soddisfare tali carni;

considerando che la direttiva 64/433/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/288/CEE ⁽⁵⁾, e la direttiva 71/118/CEE ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/87 ⁽⁷⁾, hanno armonizzato le norme sanitarie per quanto riguarda gli scambi intracomunitari di carni fresche e gli scambi di carni fresche di volatili da cortile;

considerando che la direttiva 77/99/CEE ⁽⁸⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/87, ha armonizzato

le norme sanitarie per quanto riguarda gli scambi intracomunitari dei prodotti a base di carne;

considerando che è opportuno basarsi sulle direttive vigenti per fissare le norme relative alle carni destinate ad essere utilizzate come materia prima e al riconoscimento degli stabilimenti; che inoltre alcune disposizioni della direttiva 64/433/CEE concernenti gli scambi intracomunitari possono essere applicate agli scambi di carni macinate, di carni in pezzi di meno di cento grammi e di preparazioni di carni;

considerando che il funzionamento armonioso del mercato comune e in particolare delle organizzazioni comuni dei mercati non avrà gli effetti desiderati fintantoché il commercio intracomunitario sarà ostacolato dalla diversità tra le esigenze sanitarie degli Stati membri in materia di carni macinate, di carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e di preparazioni di carni;

considerando che il carattere particolarmente fragile di questi prodotti ha condotto gli Stati membri ad adottare una normativa nazionale che disciplina la composizione, nonché le norme di produzione di questi prodotti e che l'esistenza di queste normative nazionali divergenti applicabili all'insieme della loro produzione comporterebbe il mantenimento dei controlli alle frontiere;

considerando che è pertanto necessario, per eliminare queste disparità, procedere ad un ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia di produzione di questi prodotti;

considerando che, nel quadro degli obiettivi della realizzazione del mercato interno, conviene prevedere fin da ora il principio di un'estensione delle norme armonizzate a tutta la produzione comunitaria; che tale estensione deve tuttavia dipendere dalle norme che saranno stabilite per le carni in applicazione dell'articolo 5 della direttiva 88/409/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1988, che stabilisce le norme

⁽¹⁾ GU n. C 18 del 23. 1. 1988, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 290 del 14. 11. 1988, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. C 134 del 24. 5. 1988, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012-64.

⁽⁵⁾ GU n. L 124 del 18. 5. 1988, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.